

PROGETTO "VIA VERDE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI"

PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE PAR-FAS 2007/2013

F.A.Q. (Frequently Asked Questions)

1) Domanda:

Ai fini del calcolo dei requisiti di cui all'articolo 263, comma 1, lettera c) del Regolamento, così come riportato a pagina 12 del bando di gara, quale è il coefficiente riduttivo da applicare alle attività effettuate di coordinamento per la sicurezza?"

Risposta:

Il punto 7,2 del disciplinare di gara stabilisce che:

"Ai fini di dimostrare i requisiti di cui all'articolo 263 del Regolamento, all'importo dei lavori progettati si applicano i seguenti coefficiente riduttivi: 0,25 qualora il progetto sia preliminare, 0,35 qualora il progetto sia definitivo; 0,40 qualora il progetto sia esecutivo.

Ai fini di dimostrare i requisiti di cui all'articolo 263 del Regolamento, qualora sia stato progettato più di un livello progettuale (preliminare, definitivo, esecutivo) il coefficiente riduttivo è pari alla somma dei relativi coefficienti."

Nel disciplinare di gara sono rinvenibili pertanto coefficienti riduttivi da applicare all'importo dei lavori progettati solo allorché il servizio svolto concerna diverse fasi, a carattere preliminare, definitivo od esecutivo, della progettazione medesima, ovvero nel caso in cui abbracci uno solo di questi stadi, o ne comprenda alcuni o tutti.

Secondo quanto deliberato espressamente dall'Anac con determinazione n.4/2015, ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Gli specifici servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, rientrano anch'essi nel novero dei servizi di cui all'art. 252 del DPR n. 207/2010 e pertanto, per essi, non è individuabile alcun coefficiente di riduzione e vengono considerati nella loro interezza, fermo restando quanto sopra specificato in

relazione allo step progettuale di riferimento (DPR 207/2010: art.17 comma 1 lett.f; art.24 comma 2 lett. n; art.33 comma 1 lett.f;).

2) Domanda:

E' possibile l'avvalimento parziale (riferimento normativo COMUNICATO DEL PRESIDENTE DELL'EX AVCP pubblicato in gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014 – INDICAZIONI ALLE STAZIONI APPALTANTI IN MATERIA DI AVVALIMENTO A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DEL 10 OTTOBRE 2013 CAUSA C-94/12), pertanto essendo in possesso noi di una cat. OS18-A classifica III è possibile avvalersi di un'impresa ausiliaria avente l'O18-A classifica III?

Risposta :

La fattispecie concreta sottoposta a quesito, riguarda se per il presente appalto di lavori pubblici per il quale il bando ha richiesto – ai fini dell'ammissione alla gara - il possesso dell'attestazione SOA in categoria OS18A classifica IV , il predetto requisito possa essere colmato, nella parziale carenza di qualificazione (OS18A classifica III) ,ricorrendo all'avvalimento dei requisiti di un'altra impresa che sia in possesso (a sua volta) di attestazione in cat. OS 18A classifica III.

La *ratio* dell'abrogazione dell'art. 49, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 avvenuta con l'art. 1, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 152 del 2008, ricostruita alla luce del contesto in cui è maturata (procedura di infrazione) appare ispirata dall'esigenza di rimuovere i vincoli all'operatività dell'avvalimento che il legislatore nazionale aveva introdotto in contrasto con il dettato delle direttive europee in materia giusto comunicato del presidente dell'ex AVCP pubblicato in G.U. n.75 del 31/03/2014 richiamato dallo stesso istante e che contiene di per sè la risposta positiva al quesito posto anche alla luce delle variazioni che successivamente sono state apportate all'art.49 comma 6 del D.Lgs.vo 163/06..

La Corte Europea valorizza l'origine e la *ratio* dell'avvalimento, portando alle estreme conseguenze il favor della più ampia partecipazione delle imprese alle gare; ragione stessa dell'esistenza dell'istituto.

Finisce la distinzione dei lavori con i servizi e le forniture, dove il frazionamento dei requisiti era stato permesso.

Viene superata la tesi che vieta l'uso dell'avvalimento per conseguire il cosiddetto "cumulo parziale dei requisiti"; la Corte di Giustizia, infatti, considera del tutto legittimo che le capacità di terzi soggetti ausiliari (uno, o più d'uno) si aggiungano alle capacità del concorrente, al fine di soddisfare – attraverso il cumulo di referenze singolarmente

insufficienti – il livello minimo di qualificazione prescritto dalla stazione appaltante nella legge di gara.

I vari istituti aggregativi pro-competitivi (avvalimento e RTI) vanno trattati alla stessa maniera, ossia deve essere riconosciuta a tutti la prerogativa di consentire il cumulo dei requisiti di qualificazione.

Infatti Il comma 6 nella sua nuova formulazione ex art. 21, comma 1, legge n. 161 del 30 ottobre 2014 entrato in vigore il 25.11.2014 dopo il Comunicato Anac sopra richiamato , così recita « E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria».

Essendo prerogativa dell'organismo SOA accertare la gamma dei requisiti finalizzati al rilascio dell'attestato SOA (articolo 40, comma 3, lettera b) il predetto comma va inteso nel senso che un'impresa sfornita di SOA o con SOA insufficiente per difetto di uno dei requisiti "interni" art. 79 d.P.R. n. 207 del 2010 (ex art. 18 d.P.R. n. 34 del 2000, che consentono il rilascio dell'attestato, quali la cifra d'affari, il patrimonio netto, le attrezzature, i lavori svolti o simili) non può avvalersi di un'impresa ausiliaria in possesso di tale requisito "interno" mancante, ma solo dell'attestato SOA (assorbente i requisiti "interni").

Ciò posto si richiamano, tra l'altro, in tema di avvalimento il punto VII del Disciplinare di gara, l'art.88 comma 1 del DPR 207/2010 che contempla la disposizione di indicare in maniera puntuale nel contratto le risorse e i mezzi che vengono messi a disposizione e l'applicazione degli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

3) Domanda:

Non essendo in possesso della cat. OS10 e dichiarando di obbligarsi a subappaltarla al 100% ad imprese qualificate, è necessario indicare in questa fase il nominativo del subappaltatore?

Risposta :

La domanda attiene il subappalto di categorie scorporabili ex Artt. 92 e 109 D.P.R. n. 207 del 2010 – .

in relazione a quanto disposto dagli artt. 108 e 109 del Codice dei contratti pubblici (*rectius*: del D.P.R. n. 207 del 2010), la categoria OS10 d'appalto in classifica I ha un'importo di € **228.631,17** non supera il 10% dell'importo complessivo dell'opera ma la

soglia di 150.000 euro.

Il disciplinare di gara specifica che "ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del Regolamento generale, e all'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge n. 80 del 2014, i lavori appartenenti alle categorie elencate a «qualificazione obbligatoria» all'articolo 12, comma 2, lettera b), della stessa legge (già allegato A al predetto Regolamento), di importo superiore a 150.000 euro o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto, diversa da quella di cui alla precedente lettera a), possono essere eseguite dall'appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso della qualificazione pertinente.

Se l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti per le predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare; in tal caso concorrono all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest'ultima, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, secondo periodo, del Regolamento generale."

Inoltre il paragrafo 4.7 del disciplinare di gara in tema di subappalto non richiede al punto a) che l'appaltatore indichi all'atto dell'offerta il nominativo del subappaltatore ma che indichi "i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice e dall'art. 170 del Regolamento. L'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato. La mancata espressione **della volontà di ricorso al subappalto**, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta ***l'esclusione dalla gara.***"

Tra l'altro "Si avvisa che il subappalto sarà concesso **ESCLUSIVAMENTE** se la dichiarazione richiesta sarà resa ai sensi di legge, precisando quindi analiticamente "i lavori o le parti di opere" che il concorrente intende affidare in subappalto. A tal riguardo non ci si potrà limitarsi a dichiarare genericamente di voler subappaltare i lavori che la legge consente, **ma dovranno essere specificate in modo puntuale le categorie, tra quelle previste dal bando di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore**".

Resta pertanto non necessario in questa fase segnalare il nominativo del subappaltatore in linea con quanto, da ultimo, confermato dall'ANAC con il parere di precontenzioso n.11 del 30.11.2014 che in stralcio si riporta nel seguito:

"Per quanto qui interessa, l'art. 92, primo comma, D.P.R. n. 207/2010 stabilisce che il concorrente singolo può partecipare alla gara quando possieda la qualificazione nella



categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero, in alternativa, quando sia qualificato nella categoria prevalente e nelle categorie scorporabili per i rispettivi importi, con la precisazione che i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. In altri termini, in caso di mancata qualificazione nelle categorie scorporabili a cui si riferisce l'affidamento, il legislatore ha richiesto unicamente un corrispondente incremento della qualificazione nella categoria prevalente.

*In quest'ultimo caso, l'art. 118, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 richiede al concorrente all'atto di presentazione dell'offerta di **indicare semplicemente i lavori che intende affidare in subappalto e rinviare alla successiva fase di esecuzione dell'opera, il deposito presso la S.A. del contratto di subappalto e della documentazione concernente il possesso dei requisiti da parte dell'impresa subappaltatrice, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.***

*Orbene, dalla lettura della suddetta disposizione emerge, come già sottolineato dall'Autorità, che **la normativa vigente non pone l'obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori in sede di offerta, a differenza di quanto previsto dall'art. 49 D.Lgs. n. 163/2006 per l'impresa ausiliaria, ma soltanto l'onere di dichiarare preventivamente le lavorazioni che il concorrente intende subappaltare, qualora privo della necessaria qualificazione, fermo restando in tal caso che, la mancanza della qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria deve essere compensata da un corrispondente incremento della qualificazione nella categoria prevalente, e ciò a tutela della S.A. circa la sussistenza della complessiva capacità economica e finanziaria in capo all'appaltatore (cfr. AVCP, Determinazione 10 ottobre 2012 n. 4; Cons. Stato, Sez. V, sent. 19 giugno 2012 n. 3563).***

Ne consegue che, in virtù della normativa in esame e del principio di tassatività della clausole di esclusione sancito dall'art. 46, comma 1 bis, D.Lgs. n. 163/2006, potrà costituire causa di esclusione la violazione dell'obbligo, sancito dal legislatore, di indicare in sede di offerta la prestazione che il concorrente intende subappaltare e non la mancata identificazione dell'impresa subappaltatrice. Difatti, qualora il bando di gara preveda, fra le categorie scorporabili e subappaltabili, categorie a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni e non abbia indicato nell'offerta l'intenzione di procedere al loro subappalto, la S.A. dovrà procedere all'esclusione dello stesso, non potendo quest'ultimo né eseguire direttamente le lavorazioni in questione né essere autorizzato a subappaltarle."

4) Domanda:

In merito alla gara in oggetto vorremmo sapere se i requisiti per la progettazione relativi alla categoria V.02 (ex VIa) possono essere soddisfatti con requisiti riguardanti la categoria V03 (ex VIb), in quanto riguardanti interventi della stessa natura ma tecnicamente più complessi.

Risposta:

Con **Determinazione n. 4, del 25 febbraio 2015** (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.61 del 14 marzo 2015) l'ANAC nel fornire "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" ha chiarito al paragrafo 4 avente ad oggetto "Classi, categorie e tariffe professionali" che

*"Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, si ritiene che i criteri da adottare debbano essere analoghi a quelli già forniti con la precedente determinazione Avcp n. 5/2010. Pertanto, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte **per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale)** sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il **grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare**.Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 143/2013, ove afferma che **"gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"**. Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "**viabilità**", non appaiono estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949."*

E'possibile pertanto che i requisiti della progettazione relativi alla categoria V.02 (ex VIa) possano essere soddisfatti con requisiti riguardanti la categoria a complessità maggiore V03 (ex VIb).

5) Domanda:

1 - Dovendosi ricorrere al cd. "subappalto necessario", atteso che attualmente la questione è stata sottoposta al parere dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, si chiede se Codesta Stazione Appaltante ritiene elemento essenziale delle dichiarazioni di gara, l'indicazione del nominativo del soggetto individuato quale

subappaltatore ed in tal caso quali documenti e dichiarazioni devono essere rese dal medesimo.

2 - Nel modello 03quater è riportata, probabilmente per refuso, la quota minima del 40% per la Mandataria di R.T.P. in luogo del 60% previsto dal disciplinare di gara.

3 - Sempre nel modello 03quater non viene prevista l'indicazione dei servizi di punta pure richiesti dal disciplinare di gara.

4 - Si chiede di specificare quale documentazione probatoria deve essere presentata nel caso in cui i servizi svolti non riguardino opere realizzate ma ad esempio progettazioni rese per soggetti privati.

Risposta 5.1.

Per la risposta al primo punto, si rimanda alla domanda di pari contenuto contrassegnata dal n.3.

L'impostazione assunta con questa gara dalla S.A. rispetto alla tematica citata è quella che si rinviene con il bando ed il disciplinare di gara pubblicato, documenti nei quali vengono riportati gli elementi ritenuti essenziali in tema di subappalto sulla base della normativa attuale ed in relazione all'orientamento espresso **dall'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui alla più recente determinazione nr. 1 dell'8 gennaio 2015 (paragrafo 2.3 comma 8) cui si rimanda.**

Il Consiglio di Stato, sezione IV, con la recente ordinanza 3 giugno 2015, n. 2707, richiamata nel quesito, ha rimesso all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione dell'obbligatorietà o meno, in sede di presentazione dell'offerta, dell'indicazione del nominativo del subappaltatore. Opportunamente questo problema è stato sottoposto all'Adunanza plenaria, che potrà chiarire i dubbi relativi alla posizione del concorrente, privo dei requisiti di qualificazione per alcune categorie scorporabili, e che ha espresso l'intenzione di subappaltare le predette prestazioni.

L'adunanza plenaria dovrà quindi sciogliere il nodo secondo cui la dichiarazione deve contenere anche l'indicazione del subappaltatore, unitamente alla dimostrazione del possesso in capo al medesimo dei requisiti di qualificazione, ogniqualvolta il ricorso al subappalto si renda necessario in conseguenza del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei requisiti di qualificazione (cd. subappalto necessario) e potrebbe invece essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nell'ipotesi in cui il concorrente disponga autonomamente delle qualificazioni necessarie per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, ossia quando il ricorso al subappalto rappresenti per lo stesso concorrente una facoltà e non la via necessitata per partecipare alla gara.

L'opposta conclusione si muove nel senso della non necessità di un'immediata indicazione dei subappaltatori riassumibile nel non essere tale obbligo espressamente sancito dall'art. 118 del d.lgs. nr. 163/2006, e nel porsi la conseguente esclusione – **ove non prevista dal bando di gara, come nella fattispecie**, – in violazione del principio di tassatività delle cause ostative oggi codificato all'art. 46, comma 1-ter, del medesimo decreto, e nell'inidoneità in ogni caso dell'indicazione dei subappaltatori a fornire alla stazione appaltante serie garanzie sul possesso dei requisiti in capo al concorrente.

L'interpretazione di quanto richiesto con il quesito è quindi, al momento incentrata, per la gara che qui interessa, sulla formalità della disposizione letterale ivi scolpita nella normativa di riferimento sopra citata in attesa, per il prosieguo relativo alla ricerca di contraenti con altri futuri bandi, degli esiti dell'ordinanza di rimessione.

Risposta 5.2

Il bando, il disciplinare di gara e l'art. 13 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale del Progetto Preliminare prevedono sull'argomento i seguenti requisiti:

- aver espletato, nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/10 per progettazione, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie indicate nella Tabella allegata al Bando di gara, per un importo, per ognuna delle classi e categorie, non inferiore all'importo dei lavori cui si riferiscono le prestazioni.

- aver svolto, nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, **due servizi** di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010 per progettazione, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie indicate nella Tabella del Bando di gara **per un importo totale non inferiore allo 0,60 dell'importo dei lavori cui si riferiscono le prestazioni.**

Si precisa e stabilisce che:

-i progettisti dovranno essere in possesso anche dei requisiti di ordine generale; non trovarsi in alcuna delle cause d'esclusione indicate all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, e non trovarsi nelle condizioni di cui alla L. 383 del 18 ottobre 2001 e s.m.e.i. sull'emersione dell'economia sommersa.

-la percentuale minima dei requisiti che deve possedere la **mandataria** dei raggruppamenti dei progettisti è fissata, ai sensi di quanto consente il disposto di cui all'articolo 261, comma 7, del Regolamento, nella misura minima pari al **sessanta per cento** di quanto stabilito; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. **La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.** La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o

dall'avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.

Ne consegue che nel modello 03quater va corretto il refuso riportato nella nota essendo stato sancito che la quota che deve essere posseduta dalla Mandataria dell'RTP si attesti al valore massimo del 60% come reso possibile dall'art.261 comma 7 del DPR 207/2010 e come stabilito dal punto 7.2 del disciplinare di gara e dai punti III.2.2) Capacità economica e finanziaria e III 2.3) Capacità tecnica recanti Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.

Risposta 5.3

Il dato dei servizi di punta è da riportare sull'allegato al modello 03 quater "ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGETTATI E DEGLI ALTRI SERVIZI TECNICI".

Il punto 4.4. del disciplinare di gara specifica che "Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante disponibili sul sito internet <http://www.provincia.chieti.it> che il concorrente **è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche**".

Pertanto **sia la tabella dell'allegato 3 quater che il format dell'allegato al modello 03 quater** potranno e dovranno essere ***personalizzati sulla base delle proprie esigenze di esplicitazione dei requisiti di progettazione così come richiesti dal bando e dal disciplinare*** (ad esempio indicando espressamente in opportuna colonna la natura del servizio prestato:preliminare,definitivo,esecutivo o l'insieme di questi ; gli importi dei lavori eventualmente aggiornati e rivalutati sulla base degli indici ISTAT relativi al costo di costruzione dall'anno di ultimazione alla data di pubblicazione del bando;gli importi dei lavori progettati cui sono stati applicati i coefficiente riduttivi:0,25 qualora il progetto sia preliminare, 0,35 qualora il progetto sia definitivo; 0,40 qualora il progetto sia esecutivo; la parte di servizi ultimata e approvata nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando per il caso di servizi iniziati in epoca precedente;soggetto che ha espletato il servizio;percentuale di servizio svolta dalla mandataria o dalla mandante; gli estremi dichiarativi dell' approvazione del servizio ex art.263 comma 2 del Regolamento ;etc.)

Nell'allegato al modello 3 quater andranno utilmente evidenziati i due servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010 per progettazione, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie indicate nella Tabella del Bando di gara **per un importo totale non inferiore allo 0,60 dell'importo dei lavori cui si riferiscono le prestazioni. Nella elencazione andrà tenuto presente nel contempo che Il requisito di cui all'articolo 263, comma 1, lettera c), non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei.**

Risposta 5.4.



Negli appalti integrati la valutazione dei requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi al servizio di progettazione, in mancanza di un sistema di qualificazione formale analogo a quello presente per i lavori pubblici, avviene mediante la dimostrazione di avere svolto, in un determinato periodo temporale, specifiche attività indicate dalla legge, dal regolamento e dal bando di gara.

La questione pertanto si riduce alla considerazione se una progettazione svolta nell'ambito di un appalto integrato per conto di un'impresa privata (si presume concorrente) sia da considerare nella sfera pubblica (quindi ammissibile come requisito anche se il lavoro non è stato eseguito) o nella sfera privata (quindi ammissibile solo se il lavoro sia stato realizzato).

Si riporta integralmente la norma di cui all'art.263 comma 2 del D.P.R. 207/2010.

“I servizi di cui all’ articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l’approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all’ articolo 234 , comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima”.

Si ritiene utile al riguardo l'autorevole interpretazione in merito **del Cons. Stato, sez. V, 22.05.2015 n. 2567**, dalla quale non vi è motivo di discostarsi.

La disposizione da ultimo riportata, come risulta all'esito di una interpretazione letterale e teleologica, contiene due diversi precetti.

Il primo precetto riguarda i servizi di progettazione che, inseriti nell'ambito di una procedura amministrativa, siano stati formalmente «approvati» dal committente pubblico che, ad esempio, si è determinato nel senso di aggiudicare la gara al soggetto cui quei servizi si riferiscono. In questo caso non rileva che successivamente all'approvazione i lavori relativi alla progettazione non siano stati realizzati.

Il secondo precetto riguarda i servizi di progettazione svolti per conto di un committente privato. In questo caso i lavori connessi alla progettazione devono essere stati eseguiti.

La differenza di trattamento normativo rinviene la sua giustificazione nella diversità soggettiva dei destinatari dei servizi di progettazione: da una parte, la pubblica amministrazione che, in qualità di committente pubblico, offre garanzie di certificazione anche in mancanza della concreta attuazione del progetto; dall'altra parte, il committente privato che assicura un livello analogo di garanzie soltanto nel caso in cui il progetto abbiano ricevuto concreto svolgimento mediante l'esecuzione dei lavori.

A maggiore delucidazione si riportano le motivazioni della Sentenza del Consiglio di Stato.

"In definitiva, la stazione appaltante, al fine di accertare il possesso della capacità tecnica dell'operatore economico che partecipa alla gara, può valutare i servizi di progettazione «approvati» da un'altra stazione appaltante ovvero i servizi di progettazione «eseguiti» per conto di un committente privato." i primi tre periodi del comma, fino alle parole "articolo 234, comma 2" palesemente si riferiscono al caso in cui i servizi di cui si tratta sono svolti in favore di committenti pubblici.

Infatti, la disposizione continua, nel successivo periodo, affermando disgiuntivamente che "sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati". Quindi il comma nei primi tre periodi detta la disciplina in base alla quale i servizi svolti per committenti pubblici possono essere riconosciuti come indici di affidabilità professionale in vista della partecipazione alle gare pubbliche.

I successivi periodi individuano le condizioni che consentono di dare rilievo a servizi svolti in favore di committenti privati. Questi ultimi sono qualificanti a condizione che vengano prodotti: a) o certificati di buona e regolare esecuzione, rilasciati dai committenti privati; b) o dichiarazione dell'operatore economico, e documentazione di quanto dichiarato, su richiesta della stazione appaltante. Il contenuto di tale dichiarazione è chiarito nel prosieguo del comma. Quest'ultimo precisa che la documentazione da depositare deve contenere la "prova dell'avvenuta esecuzione".

Questo è il centro della disposizione; la norma impone di provare l'avvenuta esecuzione, ed individua i modi attraverso i quali può essere fornita tale, necessaria, prova. E' bene precisare che la norma non può riferirsi all'avvenuta esecuzione dell'incarico di progettazione; invero, sarebbe ipotesi di scuola affermare che tale procedura serva a prevenire il falso relativo all'avvenuta predisposizione del progetto dichiarato. La norma non può avere significato diverso da quello dell'individuazione dei presupposti perché il progetto, esistente, possa essere considerato come elemento qualificante per la partecipazione a gare pubbliche

In tale quadro, la norma è davvero univoca (nella sua generale oscurità) nell'indicare l'avvenuta esecuzione come il fatto da dimostrare a richiesta della stazione appaltante. I contratti e le fatture ivi indicate, quindi, devono intendersi come relativi all'esecuzione dell'opera.

Gli stessi sono citati in quanto, in taluni casi, sono gli unici documenti che consentano di giungere a tale dimostrazione, soprattutto qualora l'opera è stata realizzata senza necessità di autorizzazioni pubbliche."

In conclusione, afferma il Collegio che l'art. 263, secondo comma, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, deve essere interpretato nel senso che i servizi di cui al precedente art. 252 sono valutabili come titoli professionali qualificanti per la partecipazione a gare pubbliche anche se l'opera progettata non è stata eseguita, nel caso che la progettazione sia stata commissionata da un'amministrazione pubblica; i servizi resi in favore di committenti privati sono valutabili solo se l'opera progettata è stata in concreto realizzata.

Circa la probanza della documentazione da presentare si sottolinea che in sede di offerta, il progettista "associato" o "indicato" deve rilasciare, in ogni caso, una autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti di partecipazione, sia generali che speciali (ex d.p.r. 445/2000-cfr.punti **III.2.2) e III.2.3) del bando** al capoverso **Requisiti da dichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000**).

Nel prosieguo della procedura verrà richiesto di comprovare i requisiti dichiarati tramite documentazione, ovvero comprovati d'ufficio direttamente dalla Stazione Appaltante tramite la BDNCP del sistema AVCpass (ad esempio in caso di sorteggio ex art. 48, co.1, in caso di aggiudicazione, ovvero in caso di verifica, anche a campione, ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000).

Dal 1 gennaio 2014, infatti, per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni, la **documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario** viene acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

6) Domanda:

1) Viene richiesto nel Bando [punto III.2.3.) Capacità tecnica] che il gruppo di progettazione sia composto, oltre che da un architetto, un geologo e un topografo, da quattro ingegneri di cui uno strutturista, un trasportista, un impiantista ed un geotecnico. I quesiti sono i seguenti:

1a) Cosa intende la Stazione Appaltante per “ingegnere strutturista”, “ingegnere trasportista”, “ingegnere impiantista”, “ingegnere geotecnico”? Si fa riferimento alla esperienza professionale (curricula da allegare) o ad uno specifico titolo?

1b) In particolare, per trasportista si intende esperto in modelli trasportistici o in progettazione di infrastrutture stradali e ferroviarie? In base alla tipologia di progettazione da eseguire, appare infatti ragionevole pensare che la figura richiesta corrisponda ad un tecnico di provata esperienza (numero e importo dei lavori progettati) nel settore delle infrastrutture di trasporto.

2) La società intende partecipare in ATI di tipo verticale con altri progettisti. E'ammessa la partecipazione in forma di ATI di tipo verticale? In questo caso, poiché la categoria prevalente (unica) è la V.02 (ex VI/a o VI/b), la Mandataria deve possedere il 100% dei requisiti richiesti per la categoria prevalente. Nel caso in oggetto, poiché la categoria è unica, in caso di ATI di tipo verticale ai mandanti non è richiesta alcuna percentuale di possesso dei requisiti.

Risposta 6a):

Il sistema d'istruzione italiano è stato sottoposto, nel corso degli ultimi anni, a numerose innovazioni legislative, molte delle quali, interessando l'organizzazione dei percorsi didattici, hanno introdotto modifiche sostanziali nell'articolazione dei titoli di studio rilasciati da scuole, università ed altri istituti d'istruzione.

Con Decreto Ministeriale 28 novembre 2000 e successivi si è provveduto alla determinazione delle classi delle lauree specialistiche. Per l'ingegneria, l'elenco completo e aggiornato delle classi dei corsi di laurea magistrale o laurea di secondo livello è rinvenibile negli allegati al decreto contrassegnati dai numeri che vanno da 25 a 38 cui si rimanda.

L'ingegneria dei trasporti in Italia è prevalentemente studiata nei corsi di Laurea in Ingegneria Civile (indirizzi sui Trasporti o sulle Infrastrutture), Ingegneria Meccanica (Trasporti), Ingegneria gestionale (indirizzi Trasporti o Logistica), nonché in corsi di laurea dedicati specificatamente all'"Ingegneria dei Trasporti" che si occupa della domanda e dell'offerta di trasporto e delle loro interazioni. Fra gli argomenti caratteristici dell'Ingegneria dei trasporti vi sono la modellistica e lo studio del traffico stradale, la tecnica ed economia dei trasporti e la progettazione funzionale di Infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali.

L'ingegneria strutturale, o ingegneria delle strutture, è una branca dell'**ingegneria civile** specializzata nel campo delle strutture: ponti, strutture di edilizia civile, industriale, ecc. Essa si fa carico di tutta la vita dell'opera, dalla sua prima ideazione alla vera e propria

progettazione strutturale che comprende lo studio dei disegni tecnici (di progetto e di dettaglio), l'analisi strutturale, lo studio delle modalità costruttive fino alla redazione del manuale di manutenzione (ove necessario).

Il team di progettazione richiesto dal bando al punto III.2.3, nella sua composizione minima, deve essere esperto, dotato di conoscenze di contesto e di capacità trasversali e provvisto, tra gli altri, anche delle figure professionali aventi adeguato titolo di studio in ingegneria. Tra queste vanno annoverate tipicamente quelle specialistiche di ingegneria civile, di ingegneria elettrica, di ingegneria dell'ambiente e del territorio, che nel corso di laurea specialistica abbiano annoverato corsi ed obiettivi formativi qualificanti attinenti le materie oggetto dell'appalto dei lavori previsti nel bando ovvero l'infrastrutturazione di tipo stradale, la geotecnica, la geologia stratigrafica, strutturale ed applicata, la difesa attiva del suolo, l'impiantistica prevista a corredo della infrastrutturazione, la scienza e la tecnica delle costruzioni.

Il riferimento del bando è pertanto da afferire in prima analisi al titolo professionale garantito dal corso di laurea specialistica così come rinvenibile dalla declaratoria delle attività formative indispensabili e degli obiettivi formativi qualificanti che lo caratterizzano. Per detta finalità primaria non è dunque indispensabile **l'allegazione nella Busta A- Documentazione Amministrativa- di curricula** ma la dichiarazione di cui al punto 2. del **MODELLO 2 recante "INDICAZIONE O ASSOCIAZIONE DEL PROGETTISTA QUALIFICATO"**. Al paragrafo 10 "**Contenuto della Busta "A- Documentazione amministrativa- ai punti V e VI** viene infatti previsto che, nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestato di qualificazione per la sola esecuzione, gli operatori economici qualificati – indicati o associati per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per il coordinamento in materia di sicurezza in fase progettuale dovranno a tal fine allegare opportune dichiarazioni dalle quali emerga il possesso di tutti i requisiti generali e speciali .

I curricula dei tecnici che faranno parte della struttura incaricata della progettazione esecutiva e di quelli che faranno parte della struttura tecnico-organizzativa incaricata di dirigere l'esecuzione dei lavori per conto dell'Impresa appaltatrice , vanno introdotti nella Busta B- Offerta tecnico-organizzativa - in uno con le relazioni di cui al paragrafo 11 punto 3 del disciplinare.

Risposta 6b):

Per la fattispecie di servizio progettuale che interessa il presente appalto non sono necessarie attività di programmazione, indagini di traffico, analisi della domanda con matrici O/D di partenza, rappresentazioni dell'offerta con grafi della rete stradale e funzioni di costi degli archi, valutazioni degli scenari attuali o tendenziali o esame degli indicatori trasportistici. Non appare pertanto verosimile l'apporto modellistico essendo già stato

definito il tracciato di rete, la tipologia, modalità, necessità e capacità di utilizzazione dello stesso. D'altro canto si osserva che detta materia fa comunque parte degli aspetti pianificatori pur sempre presenti nell'iter formativo di una figura professionale provvista di una laurea specialistica con orientamento nei trasporti.

Risposta 6c):

Sia la prevalente giurisprudenza amministrativa che l'Autorità hanno chiarito che, per gli appalti di servizi e forniture, l'art. 37, secondo comma, del D. Lgs. n. 163/2006 consente, solo su espressa previsione, di costituire raggruppamenti di tipo verticale e, quindi, di ripartire le prestazioni richieste tra le imprese associate secondo la natura principale o secondaria ed in relazione alle rispettive qualificazioni, **a condizione che la stazione appaltante abbia espressamente indicato nel bando di gara quali di esse abbiano tale connotazione:** la possibilità di costituire a. t. i. verticali, e conseguentemente la loro ammissione in gara, è, pertanto, subordinata alla puntuale individuazione nel bando di gara delle prestazioni principali e di quelle secondarie (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2012, n. 2689; TAR Puglia, Bari, sez. I, 29 maggio 2013 n. 869; TAR Liguria, sez. II, 29 maggio 2008 n. 1150; TAR Campania, Napoli, sez. I, 6 febbraio 2008 n. 569; A.V.C.P., parere 21 novembre 2012 n. 196; Id., parere 13 marzo 2013 n. 36).

Ne consegue che non è possibile rimettere alla libera scelta dei concorrenti l'individuazione delle prestazioni principali e di quelle secondarie (con elusione della norma in materia di responsabilità solidale), in assenza di apposita previsione del bando di gara. Siffatta previsione non si rinviene in quest'ultimo documento. Ne consegue che i concorrenti non possono scomporre di propria iniziativa il contenuto dell'appalto in prestazioni principali e secondarie, allo scopo di ripartirle all'interno di un'A.T.I. verticale. Resta, quindi, solo la possibilità delle riunioni di tipo orizzontale, nella quale non v'è differenza tra i requisiti richiesti a ciascun partecipante, tutti accomunati dalla configurazione soggettiva di cui alle lettere dell'art. 90 del Codice, espressamente richiamate dalla *lex specialis*.

La configurazione del contratto in questione come appalto unitario di servizi, in cui non v'è distinzione alcuna tra prestazioni principali e prestazioni secondarie non asseconda, pertanto, l'applicazione della disciplina dettata nei casi di raggruppamento verticale di imprese dall'art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006. Stabilisce, infatti, la menzionata disposizione che *"nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie"*.

7) Domanda :

In riferimento al bando in oggetto, precisamente nel Disciplinare di gara Via Verde, al punto 11 Contenuto della Busta “B - Offerta tecnico-organizzativa”, riguardo agli elaborati grafici e descrittivi si rimanda agli articoli da 24 al 32 del Regolamento. A quale regolamento fa riferimento ? tra gli allegati a disposizione non riesco a trovarlo.

Risposta:

Il disciplinare di gara prevede al punto 1 del paragrafo 11 "**Contenuto della Busta “B- Offerta tecnico-organizzativa”** quanto segue:

Nella busta “B - Offerta tecnico-organizzativa” devono essere contenuti **a pena di esclusione dalla gara** i seguenti documenti:

1) **progetto definitivo dell'intervento** redatto nel rispetto del progetto preliminare posto a base di gara composto:

- a) **dagli elaborati grafici e descrittivi indicati negli articoli da 24 al 32 del Regolamento;**
- b) dal computo metrico **dettagliato non estimativo** delle diverse lavorazioni previste nel progetto definitivo (il computo metrico estimativo deve essere contenuto nella busta “C - Offerta economica”);
- c) da un disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici previsto dall'art. 30 del Regolamento ;

Il Regolamento di che trattasi è il DPR 207/2010: **Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».**

Gli articoli sono quelli del TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO-CAPO I - Progettazione- Sezione III concernenti il progetto definitivo

8) Domanda

In merito alle relazioni contenute nell'offerta tecnica, che devono essere sottoscritte dal concorrente e dal progettista, qualora siano composte da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione

composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in prima e ultima pagina? Oppure è necessario che tutte le pagine siano sottoscritte in calce dalle figure individuate dal disciplinare?

Risposta:

Il disciplinare al punto 11 prescrive quanto segue:

*"Si precisa che le relazioni e tutti gli elaborati relativi all'offerta- tecnico organizzativa, a **pena di esclusione dell'offerta**, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio, nonché dal progettista qualificato **indicato** o associato."*

L'art.53, comma 3 del D.Lgs 163/2006,

"Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione."

consente all'Impresa priva dei requisiti di qualificazione per la progettazione, **in alternativa alla partecipazione in raggruppamento** con soggetti qualificati per la progettazione, di "avvalersi di progettisti qualificati, **da indicare** nell'offerta".

Il fatto che tali progettisti **indicati** non debbano firmare la documentazione tecnica è in effetti una diretta conseguenza del "non appartenere" ad un raggruppamento, anche se tale concetto non è espressamente evidenziato nella normativa.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e dell'Autorità, la sottoscrizione dell'offerta e della domanda di partecipazione è lo strumento mediante il quale l'autore fa proprie le dichiarazioni rese, serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esse contenuta. Detta sottoscrizione costituisce, pertanto, un elemento essenziale, perché ha la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l'affidabilità dell'offerta stessa (cfr. AVCP, parere n. 225 del 16 dicembre 2010; parere n. 78 del 30 luglio 2009).

Pertanto, la mancanza della sottoscrizione (o l'impossibilità di attribuirgli ad un soggetto specifico, ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore) inficia la validità della manifestazione di volontà contenuta nell'offerta/domanda di partecipazione, determinando la nullità delle stesse (e la conseguente irricevibilità), a garanzia della par condicio dei partecipanti

Quanto precede vale sia con riguardo all'offerta economica che all'offerta tecnica, anche in assenza di una esplicita comminatoria di esclusione nella lex specialis.

Con la lex specialis della presente gara anche i progettisti **indicati** dall'Impresa o, ovviamente, quelli partecipanti in raggruppamento con essa sono tenuti a firmare gli elaborati costituenti l'offerta tecnica.

Si specifica che la sottoscrizione deve essere apposta in originale, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilità dell'offerta tecnica e la sua insostituibilità

Per consolidata giurisprudenza, con riferimento alla forma e contenuto delle offerte ai sensi dell'**art. 74 d.lgs. 163/2006**, relativamente all'offerta tecnica composta da più pagine, la mancata sottoscrizione di ogni pagina, in presenza, peraltro della firma regolarmente apposta in calce alla stessa, non toglie efficacia al documento medesimo nella sua interezza e non è atta a generare dubbi sulla provenienza di esso (TAR Piemonte, Sez. I, 30 marzo 2009, n. 837). Ne consegue che, se tali criteri valgono per la redazione dell'offerta tecnica a maggior ragione si possono ritenere validi per la relazione tecnica quale documento a corredo dell'offerta stessa.

Giova, infine, segnalare che con riferimento alla collocazione della sottoscrizione all'interno dell'offerta, la determinazione AVCP n. 4/2012 ha definito che «è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, cfr. anche Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto offerto e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.»

Le relazioni tecniche nonché gli elaborati ed i documenti, a corredo dell'offerta tecnica, predisposti secondo le prescrizioni indicate dalla disciplina di gara al paragrafo 11, **composti da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure con l'ultima pagina che riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione, riportante la sottoscrizione e timbratura in calce al documento da tutti i soggetti che**

costituiranno il raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio, nonché dal progettista qualificato **indicato** o associato garantiranno pertanto con ragionevole certezza la provenienza, la serietà e l'affidabilità del sottoscrittore.

Parimenti dicasi per quanto attiene la dichiarazione di offerta economica ed i relativi elaborati giusto quanto prescritto al punto h) del paragrafo 12 del disciplinare di gara.

9) Domanda

SI CHIEDE

A) Se il concorrente potrà cambiare le tipologie (tipologia A/C – sede propria su sedime ferroviario dismesso) del preliminare giustificando la soluzione presa come efficienza tecnica, economica, funzionale e temporale (migliorativa);

B) Se è possibile cambiare i materiali e gli elementi architettonici componenti la pista proposti dal preliminare.

2- In merito alle ringhiere del progetto preliminare, SI CHIEDE se è possibile modificare il disegno architettonico della stessa nel rispetto delle normative vigenti, della design for-all giustificando la soluzione presa come soluzione migliorativa.

3- In merito all'Art. 67 (Utilizzo di materiali recuperati o riciclati) del capitolato speciale prescrittivo e prestazionale del progetto preliminare, si precisa che il progetto non prevede l'utilizzo di materiali riciclati SI CHIEDE se il concorrente potrà prevedere l'utilizzo di materiali riciclati giustificando la soluzione presa per efficienza tecnica, economica, funzionale e temporale (migliorativa).

4- In seguito ai tempi ristretti per la consegna del progetto, SI CHIEDE se è possibile acquisire i seguenti file editabili:

- Elaborati di rilievo (dalla TAV. Ar 01 alla TAV Ar 14)
- Computo metrico Estimativo, Elenco prezzi unitari

Risposte : 9.A);9.B)

Le migliorie progettuali e la qualità delle integrazioni tecniche proposte sono definite al punto 2 del paragrafo IV.2.1) del bando di gara, al punto 2 del paragrafo 13.2 del disciplinare di gara ed all'art.13 del capo III del capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare.

Nel bando si specifica che:

"La miglioria presentata dall'offerente dovrà avere un elevato livello di definizione (in termini di specifiche ed elaborati grafici). Risulta pertanto essenziale che il concorrente nell'offerta tecnica:

- 1. illustri le ragioni giustificanti le migliorie proposte, limitate agli ambiti espressamente individuati negli elaborati di progetto e riportati nel bando e disciplinare di gara, ed indichi in dettaglio le migliorie alle singole prescrizioni progettuali;*
- 2. indichi tutte le parti dell'opera che a seguito delle migliorie proposte necessitano di variazione e quelle che non necessitano di variazione;*
- 3. presenti i miglioramenti proposti a livello di elevato dettaglio assumendosi il relativo onere di ingegnerizzazione dell'intero progetto.*

Le varianti migliorative dovranno consentire un risparmio di spesa e, nel contempo, l'ottenimento di un'opera migliore sotto i profili tecnico e funzionale, nel pieno rispetto quindi dei principi di "efficienza", "economicità" e "tempestività" dell'azione amministrativa, enunciati all'art. 2, comma 1, del Codice dei contratti.

Nel caso in cui siano consentite migliorie progettuali, tali migliorie dovranno essere singolarmente indicate e quantificate con un prezzo da indicare solo nell'offerta economica.....

*Le proposte migliorative non potranno costituire variante alla progettazione preliminare **(sui materiali previsti, sulle opere strutturali e tipologie progettuali. Non sono ammessi miglioramenti sui materiali componenti la pista .Non sono ammesse nuove opere strutturali)**.*

Ne consegue che il giudizio di merito potrà essere espresso solo in relazione a quanto verrà effettivamente presentato nell'ambito dell'offerta tecnica ed in sede di esame della medesima.

Le soluzioni proposte verranno pertanto esaminate nel loro dettaglio e giudicate quali migliorative in base a tutti gli aspetti, che verranno prospettati dall'O.E., ivi compresi i termini dell'efficienza tecnica, economica e funzionale, solo dalla apposita commissione che verrà all'uopo istituita.

In base a quanto sopra riportato non è prevedibile alcuna variazione sui materiali componenti la pista.

Circa il cambio delle tipologie della pista ciclabile, le norme tecniche di settore emesse dal Ministero dei lavori pubblici 30/11/99 'Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili', richiamate nel capitolato speciale prescrittivo e prestazionale, contengono le linee guida per la progettazione degli itinerari ciclabili e gli elementi di qualità delle diverse parti degli itinerari medesimi' che si identificano con i percorsi stradali utilizzabili dai ciclisti, e contengono dunque sia le sedi riservate, sia le sedi promiscue con i pedoni o con gli altri veicoli motorizzati.

Non è consentita, **salvo motivate eccezioni**, la realizzazione di piste ciclabili a doppio senso di marcia con corsie ubicate entrambe sullo stesso lato della piattaforma stradale (art.6 c.4).

La norma, secondo quanto precisato nel comma succitato e nel capitolato allegato al progetto preliminare, trae la sua giustificazione dalla maggiore conflittualità su aree di intersezione di tale schema, **il che è certamente vero in ambito urbano, ma non altrettanto vero in ambito extraurbano.**

Si ritiene pertanto che per tale ultimo ambito, che ricorre nella fattispecie della presente iniziativa che si avvale di tracciato dismesso dalle FF.SS e di tracciato riservato extraurbano, siano in generale intrinsecamente verificate le 'motivate eccezioni' di cui al comma in questione.


Per quanto concerne gli standard geometrici e la classificazione delle principali categorie di itinerari ciclabili secondo quanto riportato in capitolato la velocità orientativa di progetto, in base al tipo di utenza, è quella **minima ed orientativa** di tabella ovviamente sempre legata alla conformazione e pendenza del tracciato e quindi di per sé variabile lungo l'estensione chilometrica di quest'ultimo .

Essendo la pista ciclabile di categoria E ad **itinerario multifunzionale**, riservata alla circolazione non motorizzata, non sembra preclusa un aumento della stessa, compatibilmente con i raggi minimi di curvatura, con l'ampiezza del sedime disponibile espropriato ad FFSS e la sicurezza della circolazione nei vari tratti attraversati.

	Categoria	Tipo di utenza	Velocità di progetto (minima orientativa)
A	Universali ¹	Sono percorsi adeguati a tutte le tipologie: cicloamatoriale (non agonistico), cicloturistico, ciclopendolare, di accesso locale (casa scuola, acquisti ecc.)	35 km/h
B	Medio raggio ²	Come i percorsi A), con esclusione della categoria cicloamatoriale	28 km/h
C	Breve raggio	Sono percorsi dedicati all'accesso locale ed ai ciclopendolari di breve raggio	22 km/h
D	Locali	Percorsi di accesso a specifiche destinazioni	15-18
E	Vie verdi	Si tratta di itinerari multifunzionali, riservati alla circolazione non motorizzata, in ambienti di particolare valenza paesaggistica ed ambientale.	15-20 km/h
F	Cicloamatoriali	Si tratta di tratti stradali intensamente frequentati da cicloamatori	n.d.

I raggi minimi di curvatura devono essere coerenti con la velocità di progetto di cui alla tabella di cui sopra **e mai inferiori ai 20 km/h**. I valori relativi sono derivabili dalla seguente equazione:

$$\text{Raggio (mt.)} = 0,0304 \text{ vel}^2 - 0,2603 \text{ vel} + 2$$



Raggi minimi di curvatura in funzione della velocità di progetto

Per quanto riguarda la larghezza della sezione si deve verificare sia la larghezza minima della piattaforma effettivamente transitabile (superficie di 'rotolamento'), sia l'ulteriore spazio da garantire rispetto ai bordi ed agli ostacoli laterali, continui o discontinui. In altri termini: la superficie transitabile è quella direttamente interessata dalle ruote della bicicletta e deve presentare le necessarie caratteristiche di regolarità, scorrevolezza e portanza; il franco dai bordi è uno spazio libero aggiuntivo al precedente, che può non essere 'perfettamente transitabile'.

Le piste e le corsie dovrebbero essere colorate in tutti i luoghi ove occorra garantire una elevata leggibilità del sistema ciclabile sia per gli utenti del sistema stesso, che possono in tal modo meglio orientarsi, sia per gli utenti esterni che sono così portati ad una maggiore attenzione. Possono ad esempio essere ospitate scoline o caditoie, che separano la superficie di rotolamento dai bordi della pista e/o da ostacoli laterali.

Le dimensioni di riferimento per le prime 4 categorie considerate sono riportate nella tabella che segue (nel caso di itinerari a forte frequentazione, è necessario passare alla categoria superiore): per quanto riguarda la categoria **delle Vie Verdi, non contemplata in tabella**, la larghezza della superficie pavimentata, in genere delimitata da bordi a raso, varia **da 2,5 a 5 metri ed oltre**, ed è sempre **bidirezionale**.

Piste bidirezionali

Categoria	Superficie di rotolamento	Franchi dai bordi		Franchi da ostacoli(**) laterali discontinui		Franchi da ostacoli(**) laterali continui		Larghezza totale con ostacoli discontinui		Larghezza totale con ostacoli continui	
		bordo a raso (*)	marciapiede	bordo a raso	marciapiede	bordo a raso	marciapiede	bordo a raso	marciapiede	bordo a raso	marciapiede
A universali	210	25	50	60	30	40	15	380	370	340	340
B medio raggio	185	10	40	65	30	40	15	335	325	285	295
C breve raggio	170	0	35	75	30	30	10	320	300	230	260
D locali	160	0	20	85	30	30	10	330	260	220	220

(*) esclusa la striscia di margine

Piste monodirezionali

Categoria	Superficie di rotolamento	Franchi dai bordi		Franchi da ostacoli laterali discontinui		Franchi da ostacoli laterali continui		Larghezza totale con ostacoli discontinui		Larghezza totale con ostacoli continui	
		bordo a raso (*)	marciapiede	bordo a raso	marciapiede	bordo a raso	marciapiede	bordo a raso	marciapiede	bordo a raso	marciapiede
A universali	95	25	50	60	30	40	15	265	255	225	225
B medio raggio	90	10	40	65	30	40	15	240	230	190	200
C breve raggio	85	0	35	75	30	30	10	235	215	145	175
D locali	80	0	20	85	30	30	10	250	180	140	140

(*) esclusa la striscia di margine

(**) sono considerati tali se di altezza superiore a 50 cm.

N.B. gli spazi in curva vanno aumentati di 20 cm. per la superficie pavimentata, e di 40 cm. per i franchi laterali

Dimensioni trasversali minime delle piste ciclabili

La relazione tecnica riporta le sezioni tipiche della pista ed a essa si rimanda per effettuare la progettazione del tracciato.

L'Offerta tecnico-organizzativa di cui alla busta B deve contenere a pena di esclusione dalla gara il progetto definitivo dell'intervento redatto nel rispetto del progetto preliminare posto a base di gara composto dagli elaborati grafici e descrittivi indicati negli articoli da 24 al 32 del Regolamento.

Trattandosi quindi di progettazione definitiva da proporre restano fermi i limiti minimi di sezione imposti dal preliminare che vanno però studiati con il dettaglio richiesto dal livello di approfondimento di gara così come peraltro ordinariamente richiesto dal Regolamento di cui al DPR 207/2010 al Capo I-Sezione III e nella fattispecie dall'art.28 comma 5 (elaborati grafici per opere a rete).

Risposta 9.2:

Nulla osta alla variazione del disegno architettonico della ringhiera rispetto a quella del progetto preliminare nel rispetto delle normative vigenti, e della progettazione "per tutti" avente l'obiettivo fondamentale di realizzare prodotti e ambienti che sono di per sé accessibili a ogni categorie di persone, al di là dell'eventuale presenza di una condizione di disabilità.

La qualificazione di soluzione migliorativa al caso di specie verrà espressa dalla Commissione di gara in base alle specifiche del bando e del disciplinare richiamate nella risposta di cui ai punti 9.A) e 9.B).

Risposta 9.3:

L'utilizzo di materiali recuperati o riciclati non è prevista nel capitolato speciale prescrittivo e prestazionale del progetto preliminare. Poichè le proposte migliorative non potranno costituire variante alla progettazione preliminare sui materiali previsti, ne discende l'impossibilità della loro qualificazione in tal senso.

Risposta 9.4:

La richiesta di messa a disposizione delle planimetrie o degli elaborati in formato editabile viene accolta limitatamente al Profilo planoaltimetrico e alla Tavola inerente gli Accessi alla Via Verde.

10) Domanda

SI CHIEDE

- **Cd con file DWG;**
- **Autorizzazione a eseguire sondaggi geologici / geotecnici e rilievi topografici in aree di particolare interesse da noi individuate;**
- **Autorizzazione ad accedere alle gallerie inaccessibili per poter eseguire rilievi topografici e diagnostica sulle strutture;**
- **Documentazione attestante la proprietà o possesso delle aree di progetto.**

Risposta 10a.

Vedasi risposta 9.4

Risposte 10 b e 10 c.

Per quanto attiene la possibilità di effettuare rilievi topografici sulle aree di interesse della Via Verde, si precisa che questi potranno essere liberamente effettuati usufruendo della maglia dei capisaldi messa a disposizione nella documentazione di gara.

Non è invece possibile autorizzare alcun sondaggio geologico / geotecnico né alcuna diagnostica sulle strutture. Potranno invece essere usati gli approfondimenti tecnici messi a disposizione nella documentazione di gara e riguardanti sia gli aspetti geologici, che geotecnici e di verifica strutturale.

Risposta 10d

La Provincia di Chieti ha già effettuato da tempo la procedura di esproprio delle aree di interesse ai sensi del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. pervenendo all'immissione in possesso delle stesse con specifici verbali durante il mese di luglio 2014.